

# ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA BO
Codice Fiscale	00610880379
Numero Rea	BO 361761
P.I.	00610880379
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522190
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.658.419	7.547.905
Totale crediti	11.658.419	7.547.905
IV - Disponibilità liquide	975.874	3.717.435
Totale attivo circolante (C)	12.634.293	11.265.340
<b>D) Ratei e risconti</b>	1.898	4.800
Totale attivo	12.636.191	11.270.140
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	120.000	120.000
IV - Riserva legale	5.105	5.105
VI - Altre riserve	(4.228)	876
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(72.724)	(179.504)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	93.325	106.780
Totale patrimonio netto	141.478	53.257
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	230.116	647.120
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.264.597	10.569.763
Totale debiti	12.264.597	10.569.763
Totale passivo	12.636.191	11.270.140

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	350.439	338.792
Totale altri ricavi e proventi	350.439	338.792
Totale valore della produzione	350.439	338.792
B) Costi della produzione		
7) per servizi	187.185	153.538
12) accantonamenti per rischi	61.849	-
14) oneri diversi di gestione	8.238	80.499
Totale costi della produzione	257.272	234.037
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	93.167	104.755
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.437	3.707
Totale proventi diversi dai precedenti	1.437	3.707
Totale altri proventi finanziari	1.437	3.707
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.279	1.682
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.279	1.682
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	158	2.025
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	93.325	106.780
21) Utile (perdita) dell'esercizio	93.325	106.780

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2016.

Il bilancio intermedio di liquidazione viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31/12/2016 evidenzia un risultato di esercizio di euro 93.325,31.

Con Assemblea dei soci tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore nella persona del Dott. Paolo Diegoli, con effetto dal 02/07/2014 in seguito alla pubblicazione nel registro delle imprese di Bologna.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione, riferito alla data del 31/12/2016, è il terzo successivo alla nomina del liquidatore ed è stato redatto ai sensi dell'art. 2490, co. 4, c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante, sono stati ugualmente utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425, c.c., con le deroghe consentite dall'art. 2435-bis, c.c., sia perché ciò consente di meglio apprezzare la dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale.

Si riepilogano di seguito le vicende straordinarie ed i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto a quanto relazionato precedentemente nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione 2015:

### **ATC/Corte dei Conti - Giudizio di Conto n. 43663 - Anni 2008-2009**

Relativamente al Giudizio di Conto n. 43663, per gli anni 2008-2009, per il quale ATC ha conferito mandato nuovamente all'Avv. Alfredo Biagini, per continuità di difesa (si veda Giudizio di Conto n. 41786 per gli anni dal 1997 al 2006), oltre che per la competenza del legale in tale materia, con Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, è stato rideterminato da € 6.489.574,27 in € 239.379,65 il debito dell'agente contabile ATC Spa nei confronti del Comune di Bologna.

In merito alla predetta vicenda riguardante la Corte dei Conti, risulta a suo tempo accantonato un fondo rischi pari ad Euro 360.750 più che sufficiente a coprire il debito da riversare al Comune di Bologna in seguito alla condanna di cui sopra nonché le relative spese legali. Non si sono verificate pertanto le condizioni per l'applicazione dell'accordo risultante nella Relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo nell'esercizio 2012, nonché dal liquidatore in quelle seguenti, e cioè che i rischi derivanti dalle predette vicende risultavano mitigati dalle previsioni dell'atto di scissione del ramo trasporti a favore di società beneficiaria di nuova costituzione (TPER) con effetti dal 1° febbraio 2012, che di seguito si riportano integralmente:

*"Per quanto concerne, invece, gli accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna nei confronti di "ATC", come individuati nel Progetto, data la necessità di individuare un meccanismo il quale consenta da un lato, di tutelare l'interesse degli attuali soci FER a non subire un pregiudizio economico nell'eventualità che le contestazioni della Guardia di Finanza si traducano in debiti definitivi a carico di ATC che ha gestito il ramo sosta e rispetto alla quale essi erano del tutto estranei (e più precisamente, nel caso in cui la stessa venga escussa secondo il disposto di cui all'art. 2506 quater comma 3 c.c.), e, dall'altro, a tutelare l'interesse degli attuali soci di ATC a non essere costretti ad eseguire, nella predetta eventualità, ripiani perdite o comunque esborsi a qualsiasi altro titolo, nel Progetto è stato previsto un meccanismo che consentirà mediante appositi negozi di trasferimento tra i soci, di rideterminare le partecipazioni complessivamente detenute dalle due originarie compagini sociali delle società partecipanti alla fusione, una volta che la sopravvenienza si sia eventualmente verificata ed abbia raggiunto importi superiori ad una prestabilita soglia di rilevanza. In particolare, preso atto dell'accantonamento di Euro 800.000,00 (ottocentomila) già contabilizzato nel bilancio di ATC SpA dell'esercizio 2010 a fronte del rischio della sopravvenienza in questione che sarà attribuito, per effetto della scissione, alla società scissa titolare dell'attività relativa alla gestione della sosta, quanto alle modalità tecniche con le quali si intende tutelare i sopra esposti interessi, il Progetto di scissioni/fusione: 1) fissa un importo di tolleranza come franchigia ritenuta tollerabile come ordinario rischio di impresa pari ad Euro 700.000,00 (settecentomila), con la conseguenza che, qualora la società risultante dalla fusione venga escussa,*

*in forza degli accertamenti definitivi di cui sopra, per un importo contenuto nella predetta somma, non si darà luogo al meccanismo infra descritto al punto (2;2) prevede che, ove abbiano a realizzarsi in via definitiva le sopravvenienze passive sopra indicate in modo che esse vadano ad incidere ai sensi dell' art. 2506 quater, terzo comma, c.c. sul valore del patrimonio netto della società ATC Trasporti quale esistente alla data della scissione per somma eccedente la franchigia di cui al punto (1 che precede, i soci, prendendo atto del verificarsi di tale presupposto, provvederanno, entro 90 giorni, a rideterminare il rapporto di cambio definitivo della fusione facendo applicazione dei medesimi criteri e metodi valutativi utilizzati nella determinazione dell'originario rapporto di cambio e sostituendo all'ammontare del patrimonio netto di ATC Trasporti assunto a riferimento alla data della fusione quello rettificato in conseguenza degli effetti su tale patrimonio netto delle sopravvenienze passive sopra indicate".*

### **Contenzioso Tributario in materia di Irap**

Come è stato già relazionato dall'Organo amministrativo nonché dal liquidatore nelle relazioni dei precedenti esercizi si rammenta che nel corso del 2012 la Società ha ricevuto avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per il periodo d'imposta dal 2007 al 2010 riguardanti l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP.

L'attività accertativa era stata svolta dall'Agenzia delle Entrate antecedentemente all'operazione di scissione e la contestazione riguarda la deducibilità del costo del personale impiegato nel trasporto e non anche di quello relativo alla sosta.

Il rilievo dell'Agenzia delle Entrate si basa, infatti, sull'assunto che la deducibilità dei predetti costi non si applica alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, ecc.

Tenuto conto che ATC S.p.A.:

- 1) Non operava in concessione amministrativa, ma in conformità a un "contratto di servizio" appartenente alla categoria dell'appalto di servizi;
- 2) Che ad essa non era riferibile alcun tipo di "tariffa", e tanto meno di "tariffa sensibile", in considerazione del fatto che il prezzo del titolo di viaggio non era determinato tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, né di alcun altro costo, in quanto i ricavi della medesima erano significativamente integrati dai contributi ricevuti.
- 3) Essa ha ritenuto di non rientrare nell'esclusione e quindi ha operato le deduzioni in oggetto ai fini dell'IRAP (cd. "cuneo fiscale").

Gli avvisi di accertamento in oggetto appaiono, quindi, infondati per più motivi: sia perché si basano su un'interpretazione della normativa che si pone in netto contrasto con la legge medesima e con la Commissione Europea, sia perché si estendono anche alle deduzioni del cuneo fiscale relativo ai dipendenti diversi da quelli impiegati nel trasporto.

Per tali motivi, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso ai predetti avvisi di accertamento, Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 20 giugno 2014. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 5 giugno 2015. Tale sentenza di secondo grado è stata impugnata per Cassazione nonché mediante istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Si precisa che nei bilanci chiusi al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 e al 31/12/2015 non è stato appostato alcun fondo a copertura del rischio in oggetto, per due motivi.

Innanzitutto, perché, come già in precedenza riferito, a prescindere ovviamente dalla normale alea che caratterizza ogni tipo di contenzioso (soprattutto fiscale), si ritengono fortemente fondati i motivi del ricorso.

In secondo luogo (e soprattutto), perché, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico non competa ad ATC S.p.A. ma a TPER. Nel Conto della gestione al 1.7.14 predisposto dagli amministratori e di conseguenza nei Bilanci successivi invece, per effetto di quanto sopra evidenziato, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito verso TPER.

Si osserva, al riguardo, che gli atti di scissione (progetto, delibere ed atto finale) hanno sancito il principio, peraltro coerente con lo spirito dell'operazione e con la prassi, per i quali la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza.

Ebbene, tenuto conto che la questione in parola, afferente il contenzioso IRAP per gli anni 2007/2010, si riferisce a deduzioni effettuate ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardanti pressoché totalmente il personale dipendente impiegato nel ramo d'azienda "Trasporto", poi scisso in TPER, va da sé che la sopravvenienza passiva che dovesse derivare dall'eventuale soccombenza in giudizio non può non essere di competenza di tale ultima Società.

Al riguardo, prima il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A. e successivamente il liquidatore, hanno formalmente interessato il Consiglio di TPER per rappresentare la situazione in oggetto, il quale ha manifestato delle opposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A., anche a seguito del coinvolgimento dei soci e vista la delicatezza e la rilevanza della questione, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Acquarone di Genova) sul tema in oggetto, parere col quale viene confermata la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A. e l'assoluta erroneità della posizione assunta da TPER.

I Soci hanno preso atto di tale posizione in occasione della seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2013. Anche il Liquidatore, in seguito ad invito dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna) sul tema in oggetto, parere col quale viene nuovamente confermata e ribadita la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A..

Si noti, infine, che, in coerenza con l'assunto alla base di tale pacifica posizione, ATC S.p.A., avendo predisposta e presentata richiesta di rimborso dell'IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato di cui all'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, per gli anni dal 2007 al 2011, ha riconosciuto che la relativa sopravvenienza attiva conseguita afferisca per la quasi totalità (e cioè per Euro 1.783.289 su un importo complessivo di Euro 1.904.352) a TPER, in considerazione del fatto e nella misura in cui il costo del personale sul quale è stato commisurato l'importo del rimborso afferiva al ramo d'azienda scisso in TPER. Coerentemente, nel bilancio al 31/12/2012 e seguenti ATC S.p.A. ha iscritto un debito verso TPER di Euro 1.783.289, che onorerà allorquando riceverà l'importo del rimborso dall'Erario.

Si rende noto inoltre che, in seguito a verifica fiscale relativa al periodo di imposta 2011, è stato notificato in data 9 marzo 2015 avviso di accertamento per Euro 1.305.905 riguardante sempre l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, contro il quale è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 19 febbraio 2016. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello il 18 maggio 2016 davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Con dispositivo del 15 luglio 2016 è stata respinta la richiesta di sospensione. Anche a questo proposito, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti non competa ad ATC S.p.A. ma a TPER. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei debiti/crediti come sopra. Inoltre, in seguito agli atti di escussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati per Euro 1.500.000,00 presso Unicredit e 483.777 presso BPER, nonché al pignoramento dei crediti preso terzi eseguiti da Equitalia con cui sono stati pignorati depositi di conto corrente bancari e postali per Euro 1.263.000 oltre ai crediti erariali a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate per Euro 1.904.352, in data 24 febbraio 2017 è stato notificato l'atto di citazione contro Tper per ottenere un corrispondente indennizzo.

In data 27 ottobre 2016, inoltre, si è concluso con notifica del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Le violazioni contestate ripropongono i rilievi relativi all'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, sia per quanto riguarda il ramo trasporti che il ramo sosta per una maggiore imposta di Euro 308.332. Siamo in attesa del relativo avviso di accertamento per provvedere ad avviare il Contenzioso tributario.

In merito al Contenzioso Tributario in materia di Irap cuneo fiscale, bisogna tuttavia precisare che lo stesso ha per oggetto indistintamente il ramo d'azienda trasporti ed il ramo d'azienda sosta, in quanto, ad eccezione dell'accertamento sul 2011, in sede di verifica non è stata fatta distinzione tra le due attività. Per quanto riguarda il soggetto che, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, dovrà farsi eventualmente carico dell'imposta IRAP relativa al ramo trasporti, si è già ampiamente riferito precedentemente nella presente Relazione.

Mentre, per quanto riguarda il ramo sosta, si vuole in questa sede evidenziare che, sulla base di precisi accordi con il Comune di Bologna, il cosiddetto "conto della sosta" doveva chiudersi a pareggio, pertanto l'eventuale sopravvenienza passiva risultante dall'accertamento IRAP si ritiene possa essere riaddebitata al Comune di Bologna.

A tale proposito il socio Comune di Bologna, tenuto conto delle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti per la gestione del servizio sosta affidato ad ATC, sostiene che, nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune di Bologna vigente (a seguito di modifica del precedente contratto) dal 1/1/2009, possano essere addebitate al Comune stesso solo la maggiore IRAP accertata relativa al ramo sosta relativa agli esercizi 2009 e seguenti con esclusione delle sanzioni. Non sarebbe pertanto riconosciuta l'Irap ramo sosta eventualmente dovuta relativa agli anni 2007 e 2008, oltre alle sanzioni applicate su tutti gli anni. Tralasciando in questa sede le perplessità dello scrivente circa il mancato riconoscimento da parte del Comune di Bologna delle sanzioni relative agli anni 2009, 2010 e 2011, si evidenzia la piena convinzione sostenuta dai legali delle valide ragioni espresse nel contenzioso in materia di accertamento IRAP ramo sosta. Prudenzialmente tuttavia, è stato accantonato un "Fondo rischi contenzioso IRAP" di Euro 61.849 quantificato per la quota non riconosciuta dal Comune di Bologna in base alle percentuali di incidenza del ramo sosta applicate nell'atto di citazione contro Tper.

#### **Accertamento indebita deduzione di ammortamenti anno 2011**

Si segnala che l'Avviso di accertamento notificato in data 24 maggio 2016 ed avente ad oggetto l'indebita deduzione di ammortamenti per un importo definito in € 1.409.384,09 (*Norme violate: art. 109 del TUIR; art. 5 del d.lgs. n. 446/1997*) è stato chiuso mediante Accertamento con Adesione con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e definizione delle imposte a carico di Tper.

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si segnala quanto segue:

1. In data 6 ottobre 2016, è stata notificata istanza di sgravio parziale in autotutela relativa alla cartella di pagamento Mod. 770 2013 anno d'imposta 2012. È in corso una pratica di sgravio per il residuo pari ad Euro 127.335 sulla base della documentazione relativa alla tassazione sostitutiva dei premi corrisposti ai dipendenti che ci dovrà essere fornita dalla società Tper titolare del contratto di Service amministrativo con ATC.
2. In data 15 febbraio 2017 è stata presentata istanza di annullamento in merito alle risultanze del controllo automatizzato relativo al Modello Unico 2014 per Euro 486.287,95 (dato da imposta per Euro 410.547, e dalle correlate sanzioni di Euro 41.054,70 ed interessi di Euro 34.686,25). A tale proposito l'AE in data 28 febbraio 2017 precisa che essendo trascorsi i 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità, la posizione non è al momento lavorabile perché è in corso di estrazione il ruolo. Pertanto si è in attesa della notifica della Cartella esattoriale.

Tenuto comunque conto dei pignoramenti, sulle disponibilità finanziarie di ATC, eseguiti da Equitalia in seguito al rigetto del ricorso da parte della Commissione Regionale, e della posizione assunta da TPER rispetto alla suddetta vicenda, il Liquidatore, anche in seguito alla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 175/2014 con cui sono state introdotte nuove responsabilità a carico dei liquidatori in merito al pagamento dei creditori, ha sospeso i pagamenti dei debiti societari anche se supportati da un titolo di prelazione e quindi relativi a creditori con grado di privilegio superiore a quello dell'erario.

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato a proposito del Contenzioso Tributario Irap. Per la precisione, il rischio di credito e di liquidità, sono dovuti all'eventualità che la società Tper non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali anche in virtù dell' Atto di citazione di cui sopra e comunque non vi adempia tempestivamente a fronte delle intimazioni di pagamento nonché dei pignoramenti pervenuti da Equitalia. Mentre per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, ad oggi, tenuto conto dello stato di incertezza che riguarda i contenziosi in corso, non è possibile ipotizzare una data presunta.

### **Criteri di formazione**

#### **Redazione del bilancio**

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

#### **Principi di redazione del bilancio**

Nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c. c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

#### **Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio**

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

### **Criteri di valutazione**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

**Altre informazioni****Valutazione poste in valuta**

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

**Operazioni con obbligo di retrocessione a termine**

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.



## **Nota integrativa abbreviata, attivo**

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

### **Attivo circolante**

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

#### **Crediti iscritti nell'attivo circolante**

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di fondi svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 1.925.692 diminuito rispetto al 2015 di Euro 1.231, per effetto delle perdite su crediti accertate nell'esercizio 2016.

Si precisa che i crediti sono così composti:

- Clienti e fatture da emettere per Euro 245.247;
- Crediti V/altri per Euro 10.083.911 comprensivo:
  1. di un credito verso Tper per Euro 8.665.086 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP di pari importo incrementatosi per Euro 3.792.138 nel 2016;
  2. di un credito di Euro 55.893 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP ramo sosta di pari importo;
- Crediti v/Fornitori per Euro 56.472;
- Crediti tributari per Euro 3.198.478, voce composta dal credito IVA per Euro 139.586, Credito Verso Erario per rimborso Ires su Irap per Euro 1.904.352 (oggetto di pignoramento da parte di Equitalia), Credito Verso Erario per Ires e Irap versata in eccesso per Euro 571.565, Crediti diversi verso erario di euro 582.975.

### **Oneri finanziari capitalizzati**

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

## **Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto**

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

### **Patrimonio netto**

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

La Voce "Altre Riserve" è comprensiva della Riserva "Rettifiche di liquidazione " per Euro 4.229 che risulta quale contropartita del conto " Fondo costi ed oneri di liquidazione" di cui si dirà più avanti..

### **Fondi per rischi e oneri**

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Fondi per rischi e oneri	647.120	66.955	-	-	483.959	230.116	417.004-	64-
<b>Totale</b>	<b>647.120</b>	<b>66.955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>483.959</b>	<b>230.116</b>	<b>417.004-</b>	<b>64-</b>

## Altri fondi

Il "Fondo cause di lavoro", stanziato in caso di soccombenza nelle cause in essere con dipendenti e dimessi, si decrementa per i pagamenti fatti nel 2016 pari ad Euro 45.195. Detto Fondo accoglie anche una stima delle spese legali e degli altri costi che dovranno essere sostenuti per le singole fattispecie.

Il "Fondo spese legali" a copertura dei rischi connessi con vertenze con terzi si decrementa per i pagamenti fatti nel 2016 pari ad Euro 2.713.

Resta invariato il "Fondo rischi per solidarietà contributi INPS".

Il "Fondo indagini in corso", costituito a fronte della prudenziale valutazione delle passività potenzialmente emergenti dalle indagini in corso da parte della Corte dei Conti nell'ambito della gestione della sosta, in seguito a Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma di cui sopra, si decrementa per Euro 239.379 con contropartita il Debito V/Comune di Bologna, per Euro 42.643 per spese legali e per la differenza di Euro 78.728 a sopravvenienza attiva.

Nel 2016 è stato iscritto il "Fondo Rischi contenzioso IRAP" per Euro 61.849 a fronte della valutazione del rischio a carico di ATC derivante dal contenzioso IRAP ramo sosta per la quota a carico della società.

La funzione del "Fondo per costi e oneri di liquidazione" è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel fondo di tali costi, oneri e proventi, costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. Tale Fondo comprende:

- Costi amministrativi, compenso liquidatore, compenso Collegio Sindacale, compenso società di Revisione, spese legali.

Il Fondo in questione pari ad Euro 88.130 nel 2015 si è decrementato di Euro 75.298 in relazione ad oneri sostenuti nel corso del 2016 e si è incrementato per nuovi costi relativi alle cause in corso accertati nel 2016, pari ad Euro 5.106.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio nonché il dettaglio dei Fondi risultanti dal bilancio 2015 per un corretto raffronto.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
	dettaglio altri Fondi bilancio 2015	-
	Fondo cause di lavoro non deducibile	130.914
	Fondo spese legali	2.885
	Fondo indagini in corso	360.751
	Fondo solidarietà contr. inps	64.439
	Fondo per costi ed oneri di liquidazione	88.130
	<b>Totale</b>	<b>647.119</b>
	dettaglio altri Fondi bilancio 2016	-
	Fondo cause di lavoro non deducibile	85.719
	Fondo indagini in corso	0
	Fondo spese legali	171
	Fondo solidarietà contr. Inps	64.439
	Fondo rischi contenzioso IRAP	61.849
	Fondo per costi ed oneri di liquidazione	17.937
	<b>Totale</b>	<b>230.116</b>

## Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Inoltre, si attesta che non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Nel Passivo sono presenti debiti assistiti da pegni su crediti presso Unicredit Banca e BPER, per rapporti a garanzia per rilascio delle fidejussioni a favore dell'Agenzia delle Entrate in merito al contenzioso Cuneo fiscale IRAP, come meglio dettagliato nel seguito

Tra i debiti figura il debito verso controllanti il quale origina dal canone dovuto al Comune di Bologna per la gestione Sosta fino al 4/5/14. Tale debito è diminuito nel corso del 2016 in seguito alla contestuale liquidazione da parte del Comune di Bologna della quota di contributo Ministeriale CAR Sharing di Euro 189.519, mediante riduzione di pari importo del credito vantato. La medesima voce si è incrementata in seguito alla già menzionata Sentenza della Corte dei Conti per Euro 239.379. La voce altri debiti è comprensiva del debito Verso Erario per il contenzioso IRAP di Euro 6.413.554 e del debito v/Tper per Euro 4.158.152. Si precisa che il debito Verso Erario per il contenzioso IRAP è stato aggiornato per Euro 3.908.441 in relazione ai nuovi importi affidati ad Equitalia e da questa notificati e diminuito per Euro 2.367.835 in seguito ai pignoramenti ed escussioni operate da Equitalia .

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria, tenendo conto della procedura di liquidazione in essere.

### **Valore della produzione**

I ricavi, compatibilmente con lo stato di liquidazione, sono iscritti in bilancio per competenza.

Si precisa a tale proposito che, sulla base del principio espresso dall'OIC 5 "correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione", l'importo complessivo annuale di costi ed oneri stanziati al fondo spese di liquidazione che vengono rilevati in base al criterio di competenza, sono neutralizzati da un'apposita voce del conto economico inseriti tra i componenti positivi alla Voce A5 pari ad Euro 75.298. A questi si aggiunge il contributo ministeriale relativo all'attività di Car Sharing liquidato nel 2016 per Euro 189.519, lo storno della quota Fondo rischi indagini in corso esuberante per Euro 78.728 e sopravvenienze attive diverse per Euro 6.892.

### **Costi della produzione**

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

### **Proventi e oneri finanziari**

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

### **Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali**

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

### **Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate**

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio in quanto non dovute sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono i presupposti.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

### **Dati sull'occupazione**

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

Nel seguente prospetto sono espone le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori	Sindaci
<b>Compensi</b>	14.000	17.500

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati acconti sul compenso spettante al Liquidatore accantonato al Fondo costi e oneri di liquidazione per Euro 14.000

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società

Tuttavia, si ritiene utile evidenziare che, a fronte di due depositi a garanzia presso la banca Unicredit e la BPER, sono state rilasciate due fidejussioni per un totale di Euro 2.006.786 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell'Emilia Romagna, in seguito alla richiesta cautelare di sospensione degli avvisi di accertamento IRAP 2007/2010 e 2011. Entrambe sono state escusse da Equitalia con rivalsa delle Banche sui conti correnti vincolati a Garanzia, la prima presso Unicredit nell'esercizio 2016 per Euro 1.500.000,00 mentre la seconda presso BPER nel 2017 per Euro 489.955.

Si precisa inoltre che, in seguito alle esecuzioni promosse da Equitalia risultano pignorate le disponibilità liquide di conto corrente e postali per Euro 397.016

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

### **Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata**

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

## **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427- bis del codice civile

## **Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

## **Azioni proprie e di società controllanti**

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

## **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 93.325,31:

euro 72.724,27 a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo;

euro 20.601,04 a nuovo.

## **Nota integrativa, parte finale**

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal Liquidatore

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

ATC spa in liquidazione

Bologna 20 marzo 2017

Il Liquidatore

Dott Paolo Diegoli



## **Dichiarazione di conformità del bilancio**